



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Püt San Piero

Provincia di Bergamo • *Bèrghem*

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORTI SOCIALI DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 30.05.2012
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 03.05.2013

Art. 1- Definizioni e finalità

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione, la gestione e l'uso di piccoli appezzamenti di terreno, collocati in aree di proprietà comunale, da assegnare ai cittadini richiedenti, affinché li adibiscano a "orti sociali", senza scopo di lucro, per procurarsi prodotti da destinare al consumo familiare.

Gli "orti sociali" hanno lo scopo di:

- favorire il recupero e la diffusione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione,
- concretizzando un modo per prendersi cura del proprio territorio,
- di facilitare l'instaurarsi di un rapporto di utilizzo sostenibile delle risorse naturali,
- di consentire un sano impiego del tempo libero,
- di essere occasione di incontro e di relazione tra i cittadini, enti e associazioni presenti sul territorio comunale, permettendo lo sviluppo di iniziative ricreative, culturali e sociali

Art. 2 –Destinatari del bando e requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di concessione

Gli appezzamenti di terreno sono assegnati tramite bando, approvato dalla Giunta Comunale, attraverso il quale viene stilata una graduatoria. Potranno presentare la domanda di assegnazione di un orto urbano i soggetti appartenenti a una delle seguenti cinque categorie, ed obbligatoriamente in possesso dei relativi requisiti:

CATEGORIA A “Orti per anziani”:

- a) essere residenti nel Comune di Ponte San Pietro;
- b) aver compiuto 60 anni o essere in quiescenza al momento della presentazione della domanda;
- c) non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile” nel territorio comunale di Ponte San Pietro e/o di altri Comuni e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; per “appezzamento di terreno coltivabile” si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 60 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale, salvo comprovati divieti da regolamento condominiale ;
- d) essere in grado di coltivare personalmente o insieme ad altro anziano l'orto.

CATEGORIA B “Orti per famiglie”:

- a) essere residenti nel Comune di Ponte San Pietro;
- b) non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile” nel territorio comunale di Ponte San Pietro e/o di altri Comuni e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; per “appezzamento di terreno coltivabile” si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 60 mq, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale, salvo comprovati divieti da regolamento condominiale ;
- c) per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Ove risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, ne verrà presa comunque in considerazione solo una a scelta dell'Amministrazione del Comune di Ponte San Pietro.

CATEGORIA C “Orti per persone singole”:

- a) essere residenti nel Comune di Ponte San Pietro;
- b) aver compiuto al massimo 59 anni;
- c) costituire nucleo familiare mononucleare;

- d) non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile” nel territorio comunale di Ponte San Pietro e/o di altri Comuni e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; per “appezzamento di terreno coltivabile” s’intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 60 mq, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell’ambito del territorio comunale, salvo comprovati divieti da regolamento condominiale. E’ ammessa l’assegnazione anche a due single a condizione che ognuno dei due costituisca nucleo familiare a se ;

CATEGORIA D “Orti a disposizione del Comune”:

Il Comune, valutate particolari situazioni o esigenze si riserva di tenere a disposizione al max il 25% della superficie disponibile per avere a disposizione 2-3 lotti da assegnare in considerazione dei progetti presentati da privati o da associazioni.

Ripartizione degli orti fra le categorie

I lotti saranno concessi in quota parte alle suddette categorie, ed in particolare:

1. CATEGORIA A “Orti per anziani”: 20% lotti
2. CATEGORIA B “Orti per famiglie”: 35% lotti
3. CATEGORIA C “Orti per persone singole”: 20% lotti
4. CATEGORIA D “Orti per il Comune”: 25% lotti

Relativamente ai soggetti appartenenti alle categorie A, B e C, il possesso dei requisiti prescritti sarà comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a seconda dei requisiti in questione), incorporate, in entrambi i casi, nella domanda di concessione.

Il bando stabilirà la data e la modalità per l’assegnazione di eventuali lotti rimasti liberi.

Ogni nucleo familiare avrà in gestione un solo lotto, di conseguenza solo uno dei componenti potrà farne richiesta.

Nel caso in cui, a seguito dell’espletamento della procedura di assegnazione a mezzo bando pubblico, gli orti non venissero assegnati nelle percentuali sopra indicate, per assenza o carenza di domande relative a ciascuna delle citate categorie, l’Amministrazione potrà procedere ad assegnare gli orti secondo percentuali diverse in base alle domande pervenute;

la graduatoria formata in seguito alla procedura di gara avrà validità di due anni.

Art. 3 – Periodo di assegnazione

L’assegnazione dura di norma 2 anni con possibilità di rinnovo per lo stesso periodo di tempo.

Art. 4 - Disdetta e rinuncia

E’ fatta salva la facoltà per l’assegnatario di comunicare la disdetta scritta in qualsiasi momento.

Art. 5 - Decesso dell’assegnatario ed eventuale subentro

In caso di decesso dell’assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge o al convivente risultante da iscrizione anagrafica che ne faccia domanda e sia in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente Regolamento, in caso contrario verrà riassegnato sulla base dei requisiti previsti dal bando.

In ogni caso l’orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei sessanta giorni successivi alla data del decesso dell’assegnatario.

Art. 6 - Decadenza dell’assegnazione

La mancata coltivazione del lotto di terreno per un periodo superiore a 3 mesi e l’inosservanza delle norme per la conduzione, danno luogo alla decadenza dell’assegnazione da pronunciarsi da parte

dell'Amministrazione Comunale e alla conseguente riconsegna delle chiavi entro 15 giorni dalla data dal provvedimento di decadenza, all'Amministrazione Comunale.

Qualora si riscontri l'inosservanza delle condizioni riportate all'articolo 8 e 9 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale procede alla decadenza della assegnazione.

Art. 7 – Revoca dell'assegnazione

L'Amministrazione Comunale mantiene la proprietà delle aree assegnate e si riserva la possibilità di modificarne la destinazione d'uso, pur con adeguato preavviso agli orticoltori, stabilito nel termine ordinario di sei mesi.

In tale caso l'assegnazione viene revocata senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario. Il lotto non potrà essere in alcun caso usucapibile.

Art. 8 - Conduzione dei lotti di terreno

L'assegnatario si impegna a condurre il lotto di terreno assegnato alle seguenti condizioni:

- a) L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo; l'assegnatario non potrà affittare in nessuna forma il lotto assegnatogli;
- b) l'orto verrà coltivato personalmente o con l'aiuto dei componenti del proprio nucleo familiare;
- c) non potrà essere svolta sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola e non potrà essere effettuata la vendita dei prodotti della coltivazione;
- d) l'assegnatario è tenuto a rispettare i limiti del terreno concesso;
- e) è consentita l'installazione di reti antigrandine sul proprio lotto con altezza dal suolo non superiore a 2 m;
- f) l'assegnatario non potrà installare tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione - per il solo periodo invernale - di coperture, con un'altezza dal suolo non superiore a m. 1;
- g) gli orti dovranno essere coltivati il più possibile con tecniche di agricoltura biologica;
- h) all'interno degli orti è vietato l'uso di diserbanti e prodotti chimici di sintesi come previsto dal Reg. CE N. 834/2007. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione;
- i) il controllo dei parassiti andrà effettuato tramite interventi manuali o sistemi di lotta biologica e biodinamica;
- j) i rifiuti erbacei dovranno essere depositati nello spazio di compostaggio previsto, nel quale è fatto divieto di abbandonare altri tipi di rifiuti (vetro, plastica ecc.). Gli scarti ortivi che per quantità o qualità non siano smaltibili nell'area dovranno essere conferiti nell'isola ecologica comunale a cura del conduttore dell'orto. Il materiale di compostaggio dovrà essere ripartito tra i conduttori per essere usato come concime naturale;
- k) è fatto divieto di bruciare sterpaglie;
- l) soggetti e associazioni devono aver cura del proprio spazio ed a fine giornata gli attrezzi vanno rigovernati in apposito spazio;
- m) la copertura dei pergolati dovrà essere fatta con materiali ecologici es. canne bambù;
- n) la manutenzione del perimetro esterno dell'orto assegnato è a carico dell'assegnatario.

Art. 9 – Responsabilità e controversie

Alla revoca della concessione o in caso di disdetta, l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero da cose e consegnare le chiavi del capanno, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori di miglioria eventualmente effettuati senza alcun dovuto di rimborso spese.

L'assegnatario si impegna inoltre a rispettare le seguenti norme:

- a) mantenere l'orto in stato decoroso;
- b) utilizzare il capanno comune solo per il rimessaggio degli attrezzi ingombranti (vanghe, zappe...), per ripararsi dalle intemperie o effettuare momenti di pausa dal lavoro sul fondo;
- c) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni (viottoli, capanno ecc.): a tale scopo ogni assegnatario dovrà dedicare, anche a rotazione, una parte del proprio tempo;

- d) non danneggiare in alcun modo gli altri orti, gli spazi e le pertinenze comuni;
- e) limitare l'uso dell'acqua di irrigazione alla stretta necessità in base alle colture praticate ed evitare tale uso se sarà possibile usufruire dell'acqua piovana raccolta in specifici contenitori approntati dall'Amministrazione Comunale, in coerenza con le disposizioni comunali per la lotta alle zanzare. È fatto divieto di irrigare mediante tubo di gomma direttamente collegato con l'impianto idrico generale, al fine di non creare disagi agli altri conduttori. Episodi ripetuti di consumo immotivato potranno comportare, oltre al pagamento dei maggiori oneri di utenza, la revoca dell'affidamento dell'orto;
- f) ciascun conduttore dovrà versare una quota per l'acqua pari ad importo definito nel bando di assegnazione. Nel caso di consumo di acqua ritenuto dall'Amministrazione Comunale, la stessa si riserva di recuperare il maggior costo sostenuto ripartendolo in modo eguale tra tutti i conduttori. Il pagamento dell'acqua sarà effettuato annualmente dietro richiesta;
- g) non delimitare il proprio appezzamento con reti, siepi o simili;
- h) non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro;
- i) non accedere alla zona degli orti con auto o motocicli;
- j) non usare l'orto per scarico e deposito di materiali vari;
- k) nel caso in cui nell'orto assegnato siano presenti alberi o siepi le operazioni volte a modificare lo stato di fatto sono da concordare con l'Amministrazione Comunale;
- l) contenere l'altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro m. 1,60;
- m) non allevare sul lotto animali di qualsiasi specie. È concesso far entrare nell'area animali da compagnia: l'assegnatario è tenuto in tal caso al rispetto della normativa vigente in materia di tenuta e custodia degli animali. I proprietari degli animali dovranno attuare quanto necessario per evitare che essi rechino danno o disturbo, ovvero sporchino;
- n) non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (es.: piante ad alto fusto);
- o) sostenere le spese di gestione e di manutenzione del lotto assegnato;
- p) pagare all'Amministrazione Comunale l'affitto annuo come determinato e definito nel bando di assegnazione. Nel caso di mancato pagamento entro la scadenza stabilita, si procederà a revocare l'assegnazione dell'orto. In caso di rinuncia all'utilizzo dell'orto successiva al pagamento, non è previsto nessun rimborso. L'Amministrazione si riserva di variare il contributo annuo dietro preavviso di almeno sei mesi.

Art. 10 – Forniture del Comune

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire:

- a) la struttura delle aree ortive pronta all'uso;
- b) i contenitori per la raccolta dei rifiuti erbacei per il compostaggio. È fatto divieto di abbandonare altri rifiuti che dovranno essere asportati a cura del conduttore;
- c) l'acqua per l'irrigazione;
- d) il capanno comune.

Art. 11 – Controlli

Il controllo del presente regolamento è affidato all'Ufficio Tecnico che segnalerà all'Amministrazione Comunale le eventuali inadempienze per i provvedimenti di competenza.